



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 16 alle Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Valido dal 1° gennaio 2019

318.104.0116 DR

11.18

Premessa al supplemento 16, valido dal 1° gennaio 2019

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2019. L'aggiunta 1/19 evidenzia i numeri marginali modificati.

Le modifiche consistono in precisazioni e correzioni resesi necessarie sulla base dell'esperienza maturata nella prassi. Si tratta in particolare dei punti esposti di seguito.

- A determinate condizioni, la richiesta di anticipazione della rendita di vecchiaia può essere effettuata dal curatore dell'assicurato.
- La domanda di rinuncia a prestazioni di una persona sposata deve essere firmata anche dal coniuge del richiedente.
- Per garantire che la giurisprudenza precedente non venga più applicata nel diritto vigente della 10^a revisione AVS, sono state introdotte precisazioni relative al computo degli anni di gioventù. Se negli anni di gioventù una persona residente in Svizzera versa contributi sul reddito di un'attività lucrativa raggiungendo il contributo minimo, per colmare eventuali lacune le va computato l'intero anno, anche se non ha esercitato l'attività lucrativa per l'intero anno civile.
- Per i periodi in cui non è stato possibile versare la rendita AI a causa della richiesta tardiva, ai fini della ripartizione dei redditi si tiene conto dei redditi da attività lucrativa e non del reddito annuo medio determinante. Di conseguenza viene reintrodotta una precisazione in tal senso che era stata soppressa con effetto dal 1° gennaio 2009 (N. 5214).
- Per il calcolo della riduzione delle rendite per superstiti che subentrano a una rendita di vecchiaia anticipata ci si deve basare sempre sulla durata di anticipazione scelta (12 o 24 mesi), anche nei casi in cui la persona muore durante il periodo di anticipazione.
- Le rendite straordinarie dell'AI possono essere concesse a partire dal compimento dei 18 anni agli stranieri invalidi che da bambini hanno soddisfatto le condizioni assicurative per l'ottenimento di provvedimenti d'integrazione. Il testo del capitolo 7.3.1.2 delle DR, riformulato nel 2015 in base alla DTF 140 V 246, era troppo assoluto e va dunque corretto.

Inoltre sono stati aggiornati l'elenco delle abbreviazioni e diversi rimandi e link. Infine sono stati apportati alcuni adeguamenti formali per garantire un'impostazione uniforme delle direttive.

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
AMal	Assicurazione malattie
APMA	Autorità di protezione dei minori e degli adulti
art.	articolo/i
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
cap.	capitolo/i
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
CCA	Circolare sul contributo per l'assistenza
CCONT	Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC
CI	Conto individuale
CIBIL	Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni nell'AVS/AI (d/f)
CIF	Circolare sull'imposta alla fonte
CIGAI	Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità
CIGI	Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

Circolare AGI	Circolare concernente l'assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI in caso di grande invalidità dovuta a un infortunio
CMAV	Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia
COSCD	Circolare sull'obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell'AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam
CP	Codice penale svizzero (RS 311.0)
CPAI	Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità
CPPI	Circolare sul pagamento delle prestazioni individuali nell'AI e nell'AVS
cpv.	capoverso/i
CSD	Circolare sullo splitting in caso di divorzio
CSIP	Circolare sulla statistica delle infermità e delle prestazioni
CTDP	Circolare concernente l'assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi e per il traffico di pagamenti postali
D CA/CI	Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale
DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI e IPG
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DPC	Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI

DRif	Decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (RS 831.131.11)
DRR	Direttive sul registro delle rendite e sullo scambio di dati dei registri delle rendite
DT XML	Directives techniques pour l'échange informatisé des données en format XML avec la Centrale
DTF	Decisioni del Tribunale federale, raccolta ufficiale
DTFA	Decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni, raccolta ufficiale
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LAF	Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
lett.	lettera/e
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata; RS 211.231)
N.	Numero/i marginale/i

OAF	Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri all'estero (RS 831.111)
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
OPAE	Ordine di pagamento elettronico
OPC-AVS/AI	Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.301)
OPGA	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
PC	Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
RCC	Rivista mensile su AVS, AI, IPG e PC edita dall'UFAS
RCI	Riunione dei conti individuali
reg.	Regolamento della Comunità europea
seg./segg.	seguito/i
TF	Tribunale federale
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UPI	Unique Person Identification

VSI Pratique VSI, rivista destinata alle casse di compensazione, pubblicata in francese e tedesco dall'UFAS (dal 1993 al 2004)

- 1106.1
1/19 Se la persona avente diritto alle prestazioni ha un curatore di rappresentanza ([art. 394 e 395 CC](#)), quest'ultimo può effettuare la richiesta in qualità di rappresentante legale, presentando l'atto di nomina dell'APMA o il dispositivo della pertinente decisione.
- 1106.2
1/19 Se la persona ha un curatore di cooperazione ([art. 396 CC](#)), quest'ultimo deve acconsentire alla richiesta dell'assicurato, nel quadro dello svolgimento dei compiti delegatigli dall'APMA.
- 1306.1
1/19 La domanda di rinuncia deve essere inoltrata per iscritto dall'avente diritto alle prestazioni. La domanda di un avente diritto sposato deve essere firmata anche dal suo coniuge. Se i coniugi vivono separati in seguito a una decisione giudiziaria, la firma del coniuge non è necessaria, salvo se oltre alla rendita principale sono versate anche rendite complementive o per figli.
- 1306.2
1/19 Se non è possibile ottenere la firma del coniuge, ad esempio se il suo domicilio non è noto o se rifiuta di firmare oppure l'avente diritto alle prestazioni non vuole sottoporgli la domanda, la domanda di rinuncia non può essere esaminata, poiché non si può escludere che siano pregiudicati gli interessi di terzi (ossia del coniuge) secondo l'[articolo 23 capoverso 2 LPGa](#). La domanda di rinuncia va pertanto respinta.
- 2038
1/19 La cassa annuncia all'UCC il trasferimento delle RCI in forma elettronica, conformemente alle [DT XML](#). Se per una persona sono stati riuniti CI sotto diversi numeri di assicurato, questi vanno indicati singolarmente.

- 3004.3
1/19 Per verificare la durata minima di contribuzione nell'AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:
1. Va verificato se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti tre anni contributivi interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (v. N. 3004).
 2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l'adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell'UE e dell'AELS, anche dei periodi contributivi compiuti in uno Stato dell'UE/AELS (v. [CIBIL](#)).
 3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell'AI.
- 3105
1/19 Un caso è ritenuto di rigore se le spese di un assicurato invalido riconosciute conformemente alla LPC superano i redditi computabili secondo la LPC. Valgono di volta in volta le aliquote massime previste dal diritto federale (v. Allegato VI).
- 3115
1/19 Se il grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento, le rendite sono versate solo agli assicurati che hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera. Questa condizione deve essere soddisfatta anche dai familiari per i quali è richiesta una prestazione. Resta riservata l'esportazione dei quarti di rendita dell'AI secondo il capitolo 5.5 [CIBIL](#).
- 3371
1/19 Chi presta servizio militare o civile tra due fasi di formazione è considerato in formazione durante questo periodo solo se l'interruzione non dura più di cinque mesi e la formazione è proseguita immediatamente dopo. È il caso, ad esempio, di una scuola reclute, purché sia svolta in un periodo senza lezioni (p. es. tra l'esame di maturità e l'inizio degli studi universitari) o delle prestazioni del servizio mili-

tare (p. es. scuola reclute frazionata) nei semestri di vacanza. Chi effettua ininterrottamente lunghe prestazioni del servizio militare (p. es. in ferma continuata o servizio pratico continuativo) non è considerato in formazione durante questo periodo.

- 5011
1/19 Se una persona è stata assicurata e soggetta all'obbligo contributivo per un determinato periodo, conta come durata di contribuzione l'intero anno se nel CI del corrispondente anno sono stati registrati almeno i redditi elencati nell'Allegato I delle presenti direttive. In questi casi va considerato come durata di contribuzione l'intero anno anche se l'effettiva durata di contribuzione registrata nel CI è inferiore a un anno (per il computo degli anni di gioventù v. N. 5035 e 5036).
- 5026.2
1/19 Per gli anni precedenti il 1° gennaio 1997, la qualità di assicurato di uno Svizzero all'estero che aveva aderito all'assicurazione facoltativa si estendeva invece automaticamente anche alla moglie residente all'estero ([sentenza del TFA del 6 marzo 2003, H 192/02](#)).
- 5034
1/19 In caso di lacune contributive si computano i periodi di contribuzione che una persona ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno seguente il compimento dei 17 anni. Gli anni di gioventù sono computati soltanto se i contributi dovuti personalmente non possono più essere riscossi o compensati in seguito a prescrizione.
- 5041
1/19 I periodi di contribuzione negli anni di gioventù utilizzati virtualmente per colmare lacune assicurative nel quadro della procedura di splitting in caso di divorzio (per il periodo precedente al 31 dicembre 2011; v. premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2012) non possono essere nuovamente impiegati, al momento della determinazione della rendita, per colmare altre lacune, neppure se ciò risultasse vantaggioso per l'assicurato.

- 5058
1/19 Se una persona acquisisce il diritto alla rendita d'invalidità o decede prima che il periodo di contribuzione della sua classe di età comporti almeno un anno ([art. 50](#) e [52a OAVS](#)) è accordata sempre la rendita intera (scala delle rendite 44) se è adempiuta la durata minima di contribuzione (v. N. 5035, 5036, 5234, 5304).
- 5214
1/19 – per i periodi in cui non è stato possibile versare la rendita AI a causa della richiesta tardiva e per i quali sussisteva dunque unicamente un diritto virtuale alla rendita, sono soggetti alla ripartizione dei redditi soltanto i redditi da attività lucrativa e non il reddito annuo medio determinante. Di quest'ultimo si tiene conto ai fini della ripartizione dei redditi a partire dal 1° gennaio dell'anno civile in cui inizia il versamento della rendita AI (v. per analogia N. 5206). Il reddito annuo medio determinante del coniuge invalido è preso in considerazione per la ripartizione dei redditi tenendo conto degli adeguamenti delle rendite intervenuti.
- 5304
1/19 Se l'evento assicurato sorge prima che una persona sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero (tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato), e devono dunque essere considerati gli anni di gioventù ed i redditi corrispondenti (v. N. 5035 e 5036), per stabilire il fattore di rivalutazione è determinante, in via eccezionale, il primo anno in cui sono stati pagati i contributi.
- 5320
1/19 Se l'evento assicurato insorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, la durata di contribuzione determinante per il reddito medio da attività lucrativa è costituita da tutti i periodi di contribuzione per i quali una persona ha pagato i contributi o per i quali le sono stati computati accrediti per compiti educativi o assistenziali. Vanno quindi considerati sia i periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 21 anni (v.

N. 5035 e 5036) sia quelli compiuti nell'anno in cui è insorto l'evento assicurato.

5437
1/19 Se vengono colmate lacune assicurative utilizzando redditi e periodi di contribuzione degli anni di gioventù, anni supplementari o mesi di contribuzione dell'anno in cui è insorto l'evento assicurato, per questi periodi non si possono computare accrediti per compiti educativi.

5601.1
1/19 soppresso

6207
1/19 È così applicabile la seguente formula:

Somma delle rendite* anticipate non ridotte	x	aliquota di riduzione (6,8 % o 13,6%)
--	---	--

Durata dell'anticipazione (12 o 24 mesi)

*eventualmente rendite limitate

6209
1/19 La stessa formula vale anche per la disposizione riguardante la riduzione in caso di decesso di un assicurato durante la riscossione anticipata della rendita. La somma delle rendite anticipate non ridotte corrisponde al totale delle rendite effettivamente riscosse anticipatamente fino al momento del decesso. Anche in questo caso, il divisore è sempre la durata dell'anticipazione richiesta, ovvero 12 o 24 mesi.

7101.1
1/19 L'ufficio AI verifica nel quadro dell'esame del diritto se sussista il diritto a una rendita straordinaria dell'AI. In caso negativo, emana direttamente una decisione. Per la procedura si veda il capitolo 1.4 [CPAI](#).

- 7102
1/19 Hanno diritto ad una rendita straordinaria dell'AI anche gli stranieri invalidi che da bambini hanno soddisfatto le condizioni assicurative per l'ottenimento di provvedimenti d'integrazione e che hanno o avrebbero potuto beneficiare di queste prestazioni dell'assicurazione invalidità al più tardi fino al compimento dei 20 anni (v. [art. 39 cpv. 3 LAI](#); [DTF 140 V 246](#)).
- 7103
1/19 Perciò uno straniero invalido dalla nascita o dall'infanzia può richiedere una rendita straordinaria d'invalidità al più presto dopo aver compiuto i 18 anni, se fino a quel momento ha beneficiato o avrebbe potuto beneficiare di provvedimenti d'integrazione perché soddisfaceva le condizioni dell'[articolo 9 capoverso 3 LAI](#).
- 7104
1/19 Queste persone non hanno invece diritto a una rendita straordinaria d'invalidità se, prima di compiere i 20 anni, non hanno potuto richiedere prestazioni in natura, o perché non erano invalide secondo la legge o perché non soddisfacevano le condizioni assicurative.
- 7108
1/19 Per principio hanno diritto alle rendite straordinarie per superstiti o d'invalidità solo le persone domiciliate in Svizzera. È determinante il domicilio civile ai sensi degli [articoli 23 segg. CC \(art. 13 LPGa\)](#). Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. [CIBIL](#) relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le [sentenze del TF del 21 marzo 2014, 9C_446/2013 e 9C_469/2013](#).
- 7110
1/19 La condizione del domicilio in Svizzera dev'essere soddisfatta personalmente dal richiedente ([art. 42 cpv. 2 LAVS](#)). Se, oltre alla rendita d'invalidità, vengono versate anche rendite per figli, anche i figli devono soddisfare la condizione del domicilio. In caso di rendite per superstiti questa condizione dev'essere soddisfatta personalmente dalla vedova o dal vedovo e da ogni orfano. Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. [CIBIL](#) relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le [sentenze del TF del 21 marzo 2014, 9C_446/2013 e 9C_469/2013](#).

- 7111
1/19 Se la persona che riscuote una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità trasferisce il proprio domicilio civile dalla Svizzera all'estero, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui è stato trasferito il domicilio. Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. [CIBIL](#) relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le [sentenze del TF del 21 marzo 2014, 9C 446/2013 e 9C 469/2013](#).
- 7112
1/19 I beneficiari di una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità in linea di massima non devono soltanto avere il loro domicilio civile in Svizzera, ma anche risiedervi effettivamente. Brevi soggiorni all'estero per motivi validi quali vacanze, visite, cure, formazione o affari non interrompono il diritto alla rendita. Se questo soggiorno all'estero si prolunga per un tempo più lungo, in seguito a determinate circostanze impreviste (tuttavia per un anno al massimo), la rendita continua ad essere accordata, purché il titolare, oltre al suo domicilio, conservi in Svizzera anche il centro dei suoi interessi. Il termine massimo di un anno può essere sfruttato completamente solo se esistono motivi plausibili che lo giustifichino (RCC 1986 pag. 428). Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. [CIBIL](#) relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le [sentenze del TF del 21 marzo 2014, 9C 446/2013 e 9C 469/2013](#).
- 7113
1/19 Se invece il soggiorno all'estero, anche se dovuto a uno dei motivi sopracitati e previsto per un tempo limitato, dura più di un anno, in linea di massima il diritto alla rendita si estingue. Si vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. [CIBIL](#) relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le [sentenze del TF del 21 marzo 2014, 9C 446/2013 e 9C 469/2013](#).
- 7117
1/19 Ogni assicurato deve soddisfare personalmente la condizione della dimora in Svizzera ([art. 42 cpv. 2 LAVS](#)): in caso di rendite per figli, quindi, anche i figli; in caso di rendite per superstiti la vedova (o il vedovo) ed ogni orfano. Si

vedano anche i N. 5014–5018 e i N. 7001 segg. [CIBIL](#) relativi all'esportazione delle rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI in uno Stato dell'UE o dell'AELS nonché le [sentenze del TF del 21 marzo 2014, 9C 446/2013 e 9C 469/2013](#).

- 10015
1/19 Se il pagamento retroattivo delle rendite per figli supera le prestazioni del genitore soggetto all'obbligo di mantenimento o dell'organo che ha concesso anticipi, il genitore non beneficiario di una rendita o il figlio maggiorenne può pretendere solo l'eccedenza.
- 10508
1/19 Non è versato alcun interesse di mora se la persona in questione non ha subito alcun danno in quanto gli importi mancanti sono stati messi a disposizione altrimenti. Questo è il caso quando:
- terzi (datore di lavoro, organismi d'assistenza pubblica o privata, assicurazione di responsabilità civile) hanno versato anticipi contro cessione dei versamenti retroattivi di prestazioni ([art. 22 cpv. 2 LPGA](#), [art. 85^{bis} OAI](#));
 - altre assicurazioni sociali (AMal, AINF, AM, AD) anticipano prestazioni ai sensi dell'[articolo 70 LPGA](#);
 - organi d'esecuzione dell'AVS/AI o delle PC anticipano prestazioni.
- 10717
1/19 Per calcolare i redditi computabili e la sostanza bisogna di regola fondarsi sul reddito conseguito nel corso dell'anno civile precedente e sullo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. Vanno inoltre considerate le rendite e le pensioni in corso come anche altre prestazioni periodiche ([art. 11 cpv. 1 lett. d LPC](#)). Tuttavia, se prima che la decisione di restituzione sia passata in giudicato la situazione economica del richiedente è cambiata, se ne dovrà tenere conto.

Allegato I

1/19

1. Adempimento dell'obbligo di contribuzione minima

Per determinare se è stata versata la contribuzione minima per un periodo durante il quale una persona era *assicurata e sottoposta all'obbligo contributivo* o per quale periodo si può considerare adempiuto l'obbligo contributivo, si procede nel modo seguente.

2. Anni civili per cui sono registrati redditi nel CI

2.1 Salariati

2.1.1 Contributo minimo semplice

Anni	Redditi secondo il CI											
	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1968	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1969–1972	64	129	193	258	322	387	451	516	580	645	709	710
1973–1978	83	166	250	333	416	500	583	666	750	833	916	917
1979–1981	166	333	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833	1834
1982–1985	208	416	625	833	1041	1250	1458	1666	1875	2083	2291	2292
1986–1989	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2751
1990–1991	267	534	801	1068	1335	1602	1869	2136	2403	2670	2937	2938
1992–1995	297	594	891	1188	1485	1782	2079	2376	2673	2970	3267	3268
1996–2002	322	644	966	1288	1610	1932	2254	2576	2898	3220	3542	3543
2003–2006	351	702	1053	1404	1755	2106	2457	2808	3159	3510	3861	3862
2007–2008	367	734	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4038
2009–2010	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800	4180	4181
2011–2012	384	768	1152	1536	1920	2304	2688	3072	3456	3840	4224	4225
2013–2018	389	778	1167	1556	1945	2334	2723	3112	3501	3890	4279	4280
dal 2019	392	784	1176	1568	1960	2352	2744	3136	3528	3920	4312	4313
Obbligo contribu- tivo adem- piuto per ... mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.1.2 Contributo minimo doppio

I periodi di contribuzione di un coniuge senza attività lucrativa per i quali i contributi versati durante il matrimonio sono considerati pagati giusta l'[articolo 3 capoverso 3 LAVS](#) sono calcolati nel modo seguente. Tenendo conto dell'iscrizione nel CI del coniuge esercitante un'attività lucrativa, la durata di contribuzione del coniuge senza attività lucrativa è determinata secondo la tabella seguente.

Esempio

Se nel 1996 il coniuge esercitante un'attività lucrativa registra un'iscrizione di 6000 franchi nel CI, il periodo preso in considerazione nel 1996 per il coniuge senza attività lucrativa è di dieci mesi.

Anni	Redditi secondo il CI											
	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1968	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	551
1969–1972	128	258	386	516	644	774	902	1032	1160	1290	1418	1419
1973–1978	166	332	500	666	832	1000	1166	1332	1500	1666	1832	1833
1979–1981	332	666	1000	1332	1666	2000	2332	2666	3000	3332	3666	3667
1982–1985	416	832	1250	1666	2082	2500	2916	3332	3750	4166	4582	4583
1986–1989	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5501
1990–1991	535	1070	1605	2140	2675	3210	3745	4280	4815	5350	5885	5886
1992–1995	594	1188	1782	2376	2970	3564	4158	4752	5346	5940	6534	6535
1996–2002	644	1288	1932	2576	3220	3864	4508	5152	5796	6440	7084	7085
2003–2006	701	1402	2103	2804	3505	4206	4907	5608	6309	7010	7711	7712
2007–2008	734	1468	2202	2936	3670	4404	5138	5872	6606	7340	8074	8075
2009–2010	759	1518	2277	3036	3795	4554	5313	6072	6831	7590	8349	8350
2011–2012	769	1538	2307	3076	3845	4614	5383	6152	6921	7690	8459	8460
2013–2018	778	1556	2334	3112	3890	4668	5446	6224	7002	7780	8558	8559
dal 2019	784	1568	2352	3136	3920	4704	5488	6272	7056	7840	8624	8625
Obbligo contributivo adempito per ... mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.2 Persone senza attività lucrativa

Anni	Redditi secondo il CI											
	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1968	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1969–1972	67	134	201	268	335	402	469	536	603	670	737	738
1973–1978	83	166	249	332	415	498	581	664	747	830	913	914
1979–1981	167	334	501	668	835	1002	1169	1336	1503	1670	1837	1838
1982–1985	208	416	624	832	1040	1248	1456	1664	1872	2080	2288	2289
1986–1989	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2751
1990–1991	267	534	801	1068	1335	1602	1869	2136	2403	2670	2937	2938
1992–1995	297	594	891	1188	1485	1782	2079	2376	2673	2970	3267	3268
1996–2002	322	644	966	1288	1610	1932	2254	2576	2898	3220	3542	3543
2003–2006	351	702	1053	1404	1755	2106	2457	2808	3159	3510	3861	3862
2007–2008	367	734	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4038
2009–2010	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800	4180	4181
2011–2012	384	768	1152	1536	1920	2304	2688	3072	3456	3840	4224	4225
2013–2018	389	778	1167	1556	1945	2334	2723	3112	3501	3890	4279	4280
dal 2019	392	784	1176	1568	1960	2352	2744	3136	3528	3920	4312	4313
Obbligo contribu- tivo adem- piuto per ... mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3 Indipendenti e salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi

A causa della tavola scalare dei contributi è opportuno procedere, se del caso, in due tappe per verificare l'adempimento dell'obbligo di contribuzione minima.

Se i redditi registrati nel CI raggiungono almeno gli importi figuranti nella tabella seguente, l'*obbligo di contribuzione minima annuale* – o mensile, se gli obblighi di assicurazione e di contribuzione sono inferiori a un anno – è adempiuto in ogni caso.

2.3.1 Contributo minimo semplice

Anni	Redditi registrati nel CI pari o superiori a fr. ...
1948–1968	551
1969–1972	1 412
1973–1975	1 834
1976–1978	1 788
1979–1981	3 631
1982–1985	4 529
1986–1989	5 435
1990–1991	5 809
1992–1995	6 458
1996–2002	6 986
2003–2006	7 613
2007–2008	7 976
2009–2010	8 240
2011–2012	8 339
2013–2018	8 559
dal 2019	8 625

Se i redditi registrati nel CI sono inferiori ai limiti sopraccitati, si deve chiedere alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l'importo dei contributi effettivamente pagati per ogni anno civile all'AVS (fino al 1959) o all'AVS/AI/IPG (dal 1960). In seguito, sulla base della seguente tabella si deve determinare il numero dei mesi per cui si considera adempiuto l'obbligo di contribuzione minima (è possibile che tale obbligo sia considerato adempiuto per un anno intero, sebbene risultino importi inferiori ai valori limite sopraccitati, in base alla tabella seguente).

Anni	Contributi pagati												
	genere	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1959	AVS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1960–1968	AVS/AI/IPG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
1969–1972	AVS/AI/IPG	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	45
1973–1975	AVS/AI/IPG	7	15	22	30	37	45	52	60	67	75	82	83
1976–1978	AVS/AI/IPG	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	92
1979–1981	AVS/AI/IPG	16	33	50	66	83	100	116	133	150	166	183	184
1982–1985	AVS/AI/IPG	20	41	62	83	104	125	145	166	187	208	229	230
1986–1989	AVS/AI/IPG	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1990–1991	AVS/AI/IPG	27	54	81	108	135	162	189	216	243	270	297	298
1992–1995	AVS/AI/IPG	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	331
1996–2002	AVS/AI/IPG	32	65	97	130	162	195	227	260	292	325	357	358
2003–2006	AVS/AI/IPG	35	70	106	141	177	212	247	283	318	354	389	390
2007–2008	AVS/AI/IPG	37	74	111	148	185	222	259	296	333	370	407	408
2009–2010	AVS/AI/IPG	38	76	115	153	191	230	268	306	345	383	421	422
2011–2012	AVS/AI/IPG	39	79	118	158	197	237	277	316	356	395	435	436
2013–2015	AVS/AI/IPG	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	441
2016–2018	AVS/AI/IPG	39	79	119	159	199	239	278	318	358	398	438	439
dal 2019	AVS/AI/IPG	40	80	120	160	200	241	281	321	361	401	441	442
Obbligo di contribuzione adempiuto per ... mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3.2 Contributo minimo doppio

Per determinare la durata di contribuzione del coniuge senza attività lucrativa di un lavoratore indipendente, bisogna applicare per analogia il numero 2.1.2.

Anni	Redditi registrati nel CI pari o superiori a fr. ...
1948–1953	1 013
1954–1968	1 101
1969–1972	2 751
1973–1978	3 576
1979–1981	7 239
1982–1983	8 801
1984–1985	8 988
1986–1989	10 638
1990–1991	11 364
1992–1995	12 563
1996–2002	13 663
2003–2006	14 851
2007–2008	15 588
2009–2010	16 138
2011–2012	16 314
2013–2018	16 688
dal 2019	16 864

Anni	Contributi pagati												
	genere	fino a fr. ... compresi											da fr.
1948–1959	AVS	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	23
1960–1968	AVS/AI/IPG	2	4	6	8	12	14	16	18	20	24	26	27
1969–1972	AVS/AI/IPG	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	89
1973–1975	AVS/AI/IPG	14	30	44	60	74	90	104	120	134	150	164	165
1976–1978	AVS/AI/IPG	16	32	50	66	82	100	116	132	150	166	182	183
1979–1981	AVS/AI/IPG	32	66	100	132	166	200	232	266	300	332	366	367
1982–1985	AVS/AI/IPG	40	82	124	166	208	250	290	332	374	416	458	459
1986–1989	AVS/AI/IPG	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	551
1990–1991	AVS/AI/IPG	54	108	162	216	270	324	378	432	486	540	594	595
1992–1995	AVS/AI/IPG	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	661
1996–2002	AVS/AI/IPG	65	130	195	260	325	390	455	520	585	650	715	716
2003–2006	AVS/AI/IPG	70	141	212	283	354	425	495	566	637	708	779	780
2007–2008	AVS/AI/IPG	74	148	222	296	370	445	519	593	667	741	815	816
2009–2010	AVS/AI/IPG	76	153	230	306	383	460	536	613	690	766	843	844
2011–2012	AVS/AI/IPG	79	158	237	316	395	475	554	633	712	791	870	871
2013–2015	AVS/AI/IPG	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	881
2016–2018	AVS/AI/IPG	79	159	239	318	398	478	557	637	717	796	876	877
dal 2019	AVS/AI/IPG	80	160	241	321	401	482	562	642	723	803	883	884
Obbligo di contribuzione adempito per ... mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Allegato III

1/19

Importi per la determinazione dei contributi per alimenti per i figli

Spiegazioni

1. Gli importi considerati determinanti dal TFA corrispondono agli importi calcolati da H. Winzeler (Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder, Diss. Zürich 1974; RCC 1978 pag. 321). Gli importi indicati sono quelli non ridotti (v. Bollettino AVS/PC N. 32 [d/f]).
2. A partire dal 1988 gli importi dei contributi per alimenti sono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari contemporaneamente alle rendite e nella stessa misura.
3. Gli importi devono essere applicati nel modo seguente:
 - a. la metà dell'importo per determinare se il genitore divorziato si occupa in modo preponderante dei figli che gli sono stati affidati e quindi se può essere versata una rendita completa in aggiunta alla rendita dell'ex coniuge;
 - b. un quarto dell'importo per determinare la gratuità del rapporto di affiliazione (N. 3309 segg.).

Allegato III

1/19

Importi per la determinazione dei contributi per alimenti per i figli

Figli	Anni d'età	1/2				1/4			
		2011	2013	2015	2019	2011	2013	2015	2019
1 figlio	fino a 6	741	747	750	757	370	373	375	378
	7-12	788	795	798	805	394	397	399	403
	13-16	788	795	798	805	394	397	399	403
	17 e più	903	911	915	923	452	456	457	461
1 figlio (se ve ne sono 2)	fino a 6	621	626	628	634	310	313	314	317
	7-12	672	678	681	687	336	339	340	343
	13-16	681	687	690	696	340	343	345	348
	17 e più	762	769	772	779	381	384	386	389
1 figlio (se ve ne sono 3)	fino a 6	561	566	568	573	280	283	284	287
	7-12	591	596	598	604	295	298	299	302
	13-16	600	605	607	613	300	302	304	306
	17 e più	685	691	694	700	342	345	347	350
1 figlio (se ve ne sono 4 o più)	fino a 6	518	523	525	530	259	261	262	265
	7-12	557	562	564	569	278	281	282	285
	13-16	557	562	564	569	278	281	282	285
	17 e più	629	635	637	643	315	317	319	322

Allegato VI

1/19

Panoramica degli importi previsti dal diritto federale per il calcolo del caso di rigore delle rendite correnti (N. 3104 segg.) e dell'onere troppo grave (N. 10712 segg.)

Importi al 1° gennaio 2019**Importi in comune**

	Importi annui in franchi
<i>Importo destinato a coprire il fabbisogno vitale</i>	
– per persone sole	19 450
– per coniugi	29 175
– per il 1° e il 2° figlio, ciascuno	10 170
– per il 3° e il 4° figlio, ciascuno	6 780
– per ogni altro figlio	3 390
 <i>Premio della cassa malati</i>	
– per adulti	7 224
– per giovani adulti	5 760
– per bambini	1 740

Importi da applicare unicamente per il calcolo del caso di rigore

	Importi annui in franchi
<i>Spese per la pigione (pigione lorda)</i>	
– per persone sole, importo effettivo, ma al massimo	13 200
– per coniugi ¹ , importo effettivo, ma al massimo	15 000

¹ Le persone con figli aventi diritto a una rendita o che partecipano a una rendita sono equiparate ai coniugi.

Importi da applicare unicamente per il calcolo dell'onere troppo grave

<i>Spese per la pigione (pigione lorda)</i>	
– per persone sole	13 200
– per coniugi ²	15 000
Importo per spese personali (per le persone in istituti e ospedali)	4 800
Computo della sostanza per le persone in istituti e ospedali che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria (rendite d'invalidità, rendite per superstiti, rendite per orfani)	1/15
Computo della sostanza per i beneficiari di rendite di vecchiaia e per i beneficiari di rendite per superstiti in istituti e ospedali che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria	1/10
Limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto	nessuna
<i>Spese supplementari</i>	
– per persone sole	8 000
– per coniugi	12 000
– per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, ciascuno	4 000

² Le persone con figli aventi diritto a una rendita o che partecipano a una rendita sono equiparate ai coniugi.

Panoramica delle franchigie per il computo della sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c e 1^{bis} LPC)

	Importi annui in franchi
Sostanza netta (persone sole)	37 500
Sostanza netta (coniugi)	60 000
Sostanza netta (orfani, figli)	15 000
Persone che vivono in un'abitazione di loro proprietà (caso normale)	112 500
a) Persone che vivono in un'abitazione di loro proprietà (casi particolari): l'immobile di proprietà di una coppia sposata è abitato da uno dei coniugi, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale;	300 000
b) l'immobile di proprietà di una coppia sposata è abitato da uno dei coniugi, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM;	
c) l'immobile è abitato da una persona sola, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI, AINF o AM.	